



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E SUAP

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE 404 del 16/10/2026

Registro area N. 30 del 16/10/2026

OGGETTO: Revoca integrale delle determinazioni n. 194/2026 e n. 349/2026, revoca della procedura concorsuale pubblico-selettiva per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente (NCC) mediante autovettura e contestuale archiviazione del procedimento (art. 21-quinquies della Legge 241/1990)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*), ed in particolare l'art. 107 relativo alle funzioni e ai poteri di gestione dei Responsabili di Servizio;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), con particolare riferimento all'art. 21-quinquies (*Revoca del provvedimento*);
- l'art. 97 della Costituzione Italiana sui principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione;
- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 luglio 2024, n. 203 (*Istituzione del Registro Elettronico Nazionale - RENG e disciplina del foglio di servizio elettronico*);
- la Legge Regionale Toscana 6 settembre 1993, n. 67 e s.m.i. in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e noleggio con conducente;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti;

PREMESSO CHE:

- con propria Determinazione n. 194 del 18/05/2026 veniva approvato il bando di pubblico concorso per l'assegnazione di n. 6 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente (NCC) mediante autovettura;
- con successiva Determinazione n. 224 del 04/06/2026 l'Amministrazione disponeva, in via cautelativa e di autotutela, la temporanea sospensione dei termini del bando a seguito dell'insorgere di rilevanti criticità applicative e preavvisi di ricorso giurisdizionale;
- con Determinazione n. 349 del 10/09/2026, all'esito del riallineamento della disciplina concorsuale ai principi di concorrenzialità e massima partecipazione, veniva approvato il Bando rettificato con contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, con scadenza fissata al 31/10/2026;
- l'Articolo 10 del citato Bando di concorso riservava ed esplicitava espressamente in capo all'Amministrazione la facoltà di revoca, sospensione o modifica della procedura concorsuale «*per sopravvenute esigenze organizzative o per motivi di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, senza che ciò comporti alcun diritto al rimborso delle spese sostenute dai candidati né alcuna pretesa risarcitoria*»;

CONSIDERATO CHE:

- la fase di prima applicazione del bando e l'approfondimento istruttorio connesso alla gestione delle istanze e delle osservazioni pervenute dalle categorie economiche hanno evidenziato una complessità procedimentale e di controllo di gran lunga superiore alle previsioni iniziali;

- Si è manifestata la sopravvenuta impossibilità organizzativa strutturale di gestire la procedura concorsuale e i successivi adempimenti con le attuali risorse umane disponibili senza pregiudizio per le ordinarie e inderogabili mansioni di questo Ufficio;
- Tale sproporzione strutturale rischia di compromettere il regolare e tempestivo svolgimento dei servizi ordinari a favore della cittadinanza, configurando un pregiudizio per il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione;

VISTA la nota prot. 13104/2026 "Valutazione della sostenibilità organizzativa e procedimentale della procedura concorsuale NCC (Det. n. 349/2026). Preavviso di adozione di provvedimenti in autotutela ex art. 21-quinquies L. 241/1990" trasmessa a Sindaco e Vice – Sindaco con cui questo Ufficio ha informato gli organi politici delle criticità emerse e della necessità della presente revoca.

RITENUTO PERTANTO CHE:

- sussistano pienamente i presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 21-quinquies della L. 241/1990 per disporre la revoca in autotutela degli atti della procedura concorsuale, e specificamente, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, rappresentati dalla necessità di salvaguardare il buon andamento, l'efficienza e la continuità delle funzioni amministrative fondamentali e obbligatorie dell'Ente (Art. 97 Cost.), evitando la paralisi dell'Area 3 e della Polizia Locale;
- la revoca interviene tempestivamente *re adhuc integra*, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande (fissata al 31/10/2026), in assenza di formulazione di graduatorie e prima del consolidamento di posizioni di vantaggio o aspettative giuridicamente qualificate in capo ai concorrenti;
- ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della L. 241/1990 e dell'art. 10 del Bando di concorso, la presente revoca non comporta alcun obbligo di indennizzo o ristoro economico a favore dei partecipanti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- la Legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 21-quinquies;
- la Legge n. 21/1992;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE E APPLICARE** integralmente le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI DISPORRE**, nell'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 10 del Bando di concorso:
 - o **la revoca integrale** delle proprie determinazioni n. 194 del 18/05/2026 e n. 349 del 10/09/2026;
 - o **la revoca della procedura concorsuale pubblico-selettiva** per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente (NCC) mediante autovettura indetta da questo Comune;

o **l'archiviazione del relativo procedimento amministrativo.**

3. **DI DARE ATTO** che la presente revoca interviene prima della scadenza del termine di presentazione delle domande (fissata al 31/10/2026) e prima dell'adozione di qualsiasi atto approvativo di graduatoria, cosicché l'atto non crea posizioni di vantaggio consolidato né determina l'insorgere di obblighi indennitari o risarcitori a carico del Comune di Ponte Buggianese.
4. **DI RICHIAMARE** l'art. 10 del Bando: "L'Amministrazione, per sopravvenute esigenze organizzative o per motivi di interesse pubblico prevalente, si riserva la facoltà di revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento la presente procedura concorsuale (art. 21-quinquies della L. 241/1990), senza che ciò comporti alcun diritto al rimborso delle spese sostenute dai candidati né alcuna pretesa risarcitoria."
5. **DI DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE** al presente provvedimento mediante:
- o Pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Ponte Buggianese per 15 giorni consecutivi;
 - o Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella pagina dedicata al Bando;
 - o Pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);
6. **AVVERTENZE:** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centosessanta) giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

(Arch. Andrea Pintus)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 20/10/2026 al giorno 04/11/2026 .

Ponte Buggianese, 20/10/2026

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
Michela Pallini